

Provincia di Oristano

Provintzia de Aristanis

SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO AVVOCATURA DELL'ENTE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 773 del 27/04/2016

Oggetto: OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA COS.VI.P SRL C/PROVINCIA DI ORISTANO NANTI TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 7/03/2016 è stato disposto il differimento del termine al 31/7/2016 per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2016 delle Città Metropolitane, e delle Province.
- con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 42 del 3.11.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2015,
- con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n 8 del 21.1.2016 sono state assegnate al Dirigente del Settore Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali e Avvocatura, Responsabile Servizio di STAFF "Avvocatura", dott.ssa Annalisa lacuzzi, nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2016, le risorse finanziarie necessarie alla gestione dell'attività legale;
- con lo stesso atto venivano demandati ai Dirigenti Responsabili dei vari Settori, gli adempimenti necessari all'impegno e alla liquidazione delle competenze in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 163 comma 1 e 3 D.lgs. N° 267/2000.
- la COS.VI.P SRL, ha promosso un giudizio c/la Provincia di Oristano come da atto di citazione acquisito al protocollo dell' Ente n. 4094 del 18/02/2016 innanzi al Tribunale Civile di Oristano, fissando la data del 13 giugno 2016 per la comparizione;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 61 del 19/04/2016 è stata disposta la costituzione in giudizio ed è stato conferito al legale dell'Ente, Avv. Antonio Bardi, l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi della Provincia di Oristano nella causa citata;
- l'Avvocato Bardi, difensore dell'Amministrazione provinciale, stante la richiesta della parte attorea della nomina di un consulente Tecnico d'Ufficio, con nota in atti, propone come opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, al fine di affiancare il CTU che verrà

Determinazione n. 773 del 27/04/2016 pag.1/4

nominato dal Tribunale civile di Oristano .

CONSIDERATO che il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, principio che discende direttamente dal dettato costituzionale dell'art. 97, secondo il quale la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale ivi preposto, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego, è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa ed è da tener presente in ogni ipotesi in cui l'amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne.

PRESO ATTO che il Dirigente del Settore Settore Edilizia e Pubblica Istruzione, Ing. Enzo Sanna con nota dell' 08/04/2016, Prot. n. 8448, a integrazione della nota del RUP Ing. Carlo Todde, prot. n. 8019 del 5/04/2016, in esito alla ricerca di professionalità interne sia nell'Ente che nel settore, per la nomina del C.T.P. nella causa intentata dall'impresa CosViP, comunicava che: "non vi sono idonei dipendenti tecnici provinciali disponibili all'assunzione dell'incarico di CTP".

RILEVATO CHE:

- -la c.d. "consulenza tecnica" in processo, è ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'08.09.2005) tra le spese processuali e in particolare anche la Corte dei Conti (2009) riconduce l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte" alla categoria 21 "servizi legali" contemplata dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
- gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già con la Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005 esclusi dalla disciplina restrittiva per gli incarichi, indicazioni queste riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera 6/AUT/2008).
- **VISTO** il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pubblicato in G. U. il 19 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture":
- •art. 17 che individua tra gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dall'applicazione dello stesso codice i servizi legali;
- •art. 4, il quale stabilisce quanto segue che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità', parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- •art. 36 comma 2 lett. a) il quale consente per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro l'affidamento diretto;
- Art. 53 recante la disciplina sull'accesso agli atti e alla riservatezza.

VISTO altresì l'art. 62 e ss. del Regolamento provinciale sui contratti attualmente vigente, che include nell'ambito delle forniture e servizi in economia alla lett. ee) i Servizi Legali.

RICHIAMATO l'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002) "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale".

VISTO l'importo totale massimo pari a € 3.378,44 comprensivo di iva al 22% e InArcassa al 4% di spesa per la nomina del CTP, determinato sulla base del D. M. di cui sopra.

RITENUTO pur trattandosi di un importo notevolmente inferiore a € 40.000,00, di procedere alla consultazione di otto tecnici ingegneri in linea ai principi di cui al citato art. 4 del D.lgs. n. 50/2016.

VISTO l'elenco di tre possibili Consulenti tecnici di parte, indicati dall' Ing. Carlo Todde con nota in atti, e ritenuto di integrarlo con ulteriori cinque nominativi.

RITENUTO di approvare l'elenco di otto nominativi per l'acquisizione dei preventivi per la nomina a Consulente tecnico di parte, allegato in atti.

VISTO lo schema di lettera di richiesta di preventivo per la nomina del Consulente tecnico di parte, allegato alla presente determinazione.

DATO ATTO che il susseguente affidamento sottostà agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.lgs 33/2013 e alla normativa sulla tracciabilità di cui al Dlgs 136/2010.

PRESO ATTO che il citato atto demanda al sottoscritto dirigente l'adozione degli atti conseguenti con assegnazione delle necessarie risorse sul capitolo 52400 "spese per liti arbitraggi e consulenze".

DATO ATTO che con determinazione n. 763 del 22/04/2016 è stata revocata in autotutela la determinazione n. 753 del 22/04/2016, e pertanto è priva di titolo giuridico la prenotazione di impegno di spesa n. 394/2016 del 22/04/2016 di € 3.378,44 sul capitolo 52400/0.

DATO ATTO, ai fini della assunzione della presente spesa nel corso della gestione provvisoria, che ai sensi dell'art. 163 del tuel la presente spesa ricade in quelle conseguenti a obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge necessari per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

VISTO il D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

DI ATTESTARE che l'esigibilità della presente obbligazione risulta imputabile al corrente esercizio finanziario.

VISTO il regolamento di contabilità attualmente vigente.

VISTO il regolamento sui contratti.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ACCERTATA la propria competenza in materia.

DETERMINA

DI PROCEDERE per l'individuazione del Consulente tecnico di parte nella causa COS.VI.P srl c/Provincia di Oristano nanti Tribunale civile di Oristano, attraverso la richiesta di otto preventivi di tecnici ingegneri.

DI STABILIRE quale criterio per l'individuazione del Consulente Tecnico di parte il preventivo con il minor prezzo e, in caso di offerta uguale di procedere attraverso sorteggio.

Determinazione n. 773 del 27/04/2016 pag.3/ 4

DI APPROVARE l'elenco con otto nominativi di tecnici ingegneri per l'acquisizione dei preventivi per la nomina a Consulente tecnico di parte, allegato in atti alla presente determinazione.

DI APPROVARE lo schema di lettera di richiesta di preventivo per la nomina del consulente tecnico di parte, allegato in atti alla presente determinazione.

DI ANNULLARE la prenotazione di impegno di spesa n. 394/2016 del 22/04/2016 a seguito di revoca della determinazione n. 753 del 22/04/2016 disposta con determinazione n. 763 del 22/04/2016.

DI PRENOTARE, la somma di € 3.378,44 comprensivo di Iva al 22% e InArcassa al 4%di spesa per la nomina del CTP sul 52400 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, ecc." codice siope 1331 specificando sin d'ora che l'esigibilità della presente obbligazione è imputabile al corrente esercizio finanziario;

MISSIONE	PROGRAMMA	LIVELLO V	COFOG	CODICE EUR	SIOPE	SPESA RICORRENTE
1	11	1.03.02.11.004	13	8	1331	3

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli adempimenti conseguenti.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

Oristano Ii, 27/04/2016

Sottoscritto dal Dirigente IACUZZI ANNALISA con firma digitale



Provincia di Oristano

Provintzia de Aristanis

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 773 del 27/04/2016

Oggetto: OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA COS.VI.P SRL C/PROVINCIA DI ORISTANO NANTI TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ..

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Var. Impegno n. 394/2016 del 27/04/2016 - Annullata E. -3378,44

Beneficiario: Rif. Peg 52400/0

Impegno n. 410/2016 del 27/04/2016 - NOMINA DI UN CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA COS.VI.P SRL C/PROVINCIA DI ORISTANO NANTI TRIBUNALE E. 3378,44

Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 52400/0

Oristano Ii, 02/05/2016

Sottoscritto dal Dirigente MASSIDDA ANTONIO con firma digitale

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 773/27/04/2016 pag.1/1